















## Ministero dell'Istruzione e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTALTO UFFUGO – LATTARICO – ROTA GRECA – SAN BENEDETTO ULLANO Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado







COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 67610



Via Aldo Moro snc - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) Telefono 0984 - 1525338 COD. MECC.CSIC88700T COD. FISC. 98078060781 COD. UNIVOCO UFF9IZ E-mail: <a href="mailto:csic88700t@istruzione.it">csic88700t@istruzione.it</a>
Pec: <a href="mailto:csicstruzione.it">csic88700t@pec.istruzione.it</a>
Web: <a href="mailto:www.icmontalto.if">ww.icmontalto.if</a>
ugueto.



Ai Docenti Al personale ATA All'Albo dell'Istituto Al sito istituzionale <u>Loro Sedi</u>

Oggetto: Disposizioni per la fruizione dei permessi brevi - a.s. 2023/2024

Considerato il dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni;

Al fine di perseguire una maggiore qualità del servizio scolastico,

Di seguito si riporta l'art. 16 del vigente C.C.N.L. 2006/2009 che disciplina la fruizione dei permessi brevi:

- 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
- 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
- 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, **il dipendente è tenuto a** recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

- 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
- 5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Si precisa, altresì, che la fruizione di permesso alla/e prima/e ora/e di attività lavorativa è comunque soggetta all'autorizzazione da parte della Dirigente scolastica o suo delegato.

Pertanto, ai sensi dei commi 3 e 5 del suddetto art. 16, si sottolinea che non è il dipendente a stabilire giorni e ora del recupero, né pretendere la fruizione di permessi brevi a fronte dell'impossibilità della sostituzione con personale in servizio.

La Dirigente scolastica dott ssa Adele Zinno